SBB CFF FFS

Allegato ----- al contratto n° -----

Obblighi per servizi ITF

Indice

1. Introduzione 3
1.1. Campo di applicazione e scopo 3
1.2. Trasferimento degli obblighi da parte dell'impresa a terzi 3
1.3. Deroghe 3
1.4. Termini e abbreviazioni 3

2. Responsabilità dell'impresa e dell'ITF 5

3. Scelta ed esclusione di un'ITF 6
3.1. Conferimento dell'incarico all'ITF da parte dell'impresa 6
3.2. Documentazione dell'ITF scelta 6
3.3. Condizioni preliminari per la fornitura di servizi ITF 6
3.4. Esclusione come fornitore di servizi ITF 6

4. Ulteriori disposizioni per il sistema di approvazione preliminare 7
4.1. Obblighi per l'impresa e l'ITF 7
4.2. Requisiti per la documentazione di approvazione dell'ITF 7

5. Comunicazione tra la FFS SA, l'impresa e l'ITF 8

6. Disposizioni per il traffico ferroviario 8

7. Veicoli 9

8. Personale 9

9. Ordinazione di tracce 10

10. Controlli 10
10.1. Responsabilità per l'esecuzione di controlli 10
10.2. Controlli a cura dell'ufficio committente della FFS SA 10
10.3. Controlli a cura dell'ufficio di sorveglianza Sorveglianza di FFS Infrastruttura 11

11. Audit 11

12. Irregolarità e quasi-eventi 11
12.1. Procedure e uffici di contatto 11
12.2. Trattamento di irregolarità e quasi-eventi 12

13. Obblighi generali per l'ITF incaricata 12
13.1. Colloquio sulla sicurezza ITF 12
13.2. Sistema di gestione della sicurezza 13
13.3. Obiettivi di sicurezza 13
13.4. Rapporto sulla sicurezza 13

Elenco delle modifiche

Versione	Cifra	Modifica
1-0		Prima edizione.
2-0		Con la versione 2-0 vengono introdotte le seguenti modifiche rilevanti rispetto alla V1-0 (sono stati omessi gli adattamenti a livello redazionale):
	2	È stato precisato che, per ogni contratto, è possibile scegliere ex novo tra i sistemi «approvazione preliminare» e «approvazione generale»; tuttavia tale scelta deve essere definita in modo vincolante per il contratto e per l'ITF.
	4.2	È stata aggiunta l'indicazione che il regolamento I-30111 verrà sostituito in futuro.
	6	È stato inserito il regolamento RTE 20600.
	7	È stato precisato che sui veicoli è consentito avere anche una copia elettronica dei documenti richiesti.
	8	È stata eliminata la precisazione attinente ai requisiti del personale (ad es. conoscenze dei veicoli). Rimangono in vigore le disposizioni di cui alla cifra 6. È stata eliminata la condizione preliminare secondo cui l'utilizzo dei binari di ricovero deve essere concordato preventivamente con la FFS SA. È stato eliminato il requisito relativo al briefing. Rimangono in vigore le disposizioni di regolamentazione del briefing riportate alla cifra 6. È stato precisato che la documentazione relativa alle conoscenze delle stazioni e delle tratte può essere fornita anche in formato elettronico.
		Il capitolo «Trattamento degli scostamenti dal processo normale» è stato eliminato senza essere sostituito.
	10.2	È stato precisato che per un permesso di lavoro FFS è possibile comunicarne il numero anziché consegnare il documento.
	11, 13.2	D'ora in poi, il diritto di audit sarà applicabile solamente in riferimento ai documenti rilevanti ai fini della valutazione del rispetto degli «Obblighi per servizi ITF».
	12.1	Sono state precisate le disposizioni relative al posto direttivo.
	12.2	Sono stati eseguiti diversi adattamenti minori in merito all'elaborazione di eventi.

1. INTRODUZIONE

1.1. Campo di applicazione e scopo

Gli «Obblighi per servizi ITF» trovano applicazione nel caso in cui il servizio di impresa di trasporto ferroviario (ITF) venga commissionato come prestazione principale o accessoria nell'ambito di un contratto d'appalto o di un contratto di prestazioni.

Il documento «Obblighi per servizi ITF» definisce gli obblighi che l'impresa o terzi da essa incaricati (ITF, subappaltatori, subfornitori, nonché rispettivi terzi da questi coinvolti) devono rispettare durante la fornitura di servizi come ITF.

Ci si deve attenere alla versione attualmente pubblicata degli «Obblighi per servizi ITF», consultabile all'indirizzo: https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/prescrizioni-e-cg/cg.html

Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza per i lavori nella zona dei binari (sicurezza delle aree dei lavori) e nel settore di impianti elettrici ferroviari sono regolati separatamente e non sono oggetto dei presenti «Obblighi per servizi ITF».

1.2. Trasferimento degli obblighi da parte dell'impresa a terzi

L'impresa è tenuta inoltre a trasmettere gli «Obblighi per servizi ITF» vigenti anche ai terzi che seguono nella catena degli ordini (ITF, subappaltatori e subfornitori, nonché rispettivi terzi da questi coinvolti) o a imporli loro.

1.3. Deroghe

Eventuali deroghe agli «Obblighi per servizi ITF» nei singoli elementi contrattuali sono valide solo se chiaramente contrassegnate come tali. Successive deroghe richiedono una convenzione scritta tra l'impresa, l'ITF e l'ufficio committente della FFS SA.

Qualora non sia in grado di eseguire la propria commessa nel rispetto degli «Obblighi per servizi ITF» in vigore, l'impresa è tenuta a comunicarlo immediatamente per iscritto all'ufficio committente della FFS SA. L'impresa si fa carico di tutte le conseguenze sfavorevoli che derivano dal contratto.

1.4. Termini e abbreviazioni

Nel presente documento vengono utilizzati i seguenti termini:

Approvazione generale	Sistema nel quale prima dell'inizio dell'impiego da parte dell'ITF, all'ITF stessa non viene richiesta un'approvazione. In questo sistema la responsabilità per tutte le corse in relazione all'adempimento della commessa è dell'ITF.
Approvazione preliminare	Sistema nel quale l'ITF presuppone che i veicoli e/o il personale vengano approvati dall'ITF stessa prima dell'inizio del loro impiego. Nel cosiddetto sistema di approvazione preliminare valgono obblighi supplementari per l'impresa e l'ITF (v. cifra 4).
Area dei lavori	Zona dei binari o zona ad essa attigua in cui sono svolti i lavori.

Azienda associata dell'ITF	Un'impresa i cui veicoli e/o il cui personale vengono impiegati sotto la responsabilità dell'ITF.
Corsa	Termine generale per corsa treno e movimento di manovra.
Corsa non autorizzata	Una corsa che viene eseguita senza un certificato di sicurezza o senza un'autorizzazione di sicurezza.
Impresa di trasporto ferroviario	Impresa che gestisce la circolazione su infrastruttura propria o di terzi e che, contestualmente, si assume la responsabilità per la sicurezza dell'esercizio e il controllo dei rischi collegati.
Irregolarità	Scostamento rispetto all'esercizio normale, ad es. caso di superamento del segnale disposto su fermata, sviamento, collisione, guasto al veicolo motore, incidente.
Macchinista OVF 10	Persona dotata dell'abilitazione OVF 10a / OVF 10b / OVF 10c secondo l'ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie.
Personale	Persone che vengono impiegate a livello operativo per la preparazione e l'esecuzione di corse (ad es. macchinisti, macchinisti OVF 10, preparatori dei treni, manovratori, capimanovra e piloti).
Ufficio di sorveglianza Sorveglianza di FFS Infrastruttura	Ferrovie federali svizzere SA Infrastruttura Sicurezza, qualità, ambiente Sorveglianza Controllo dell'accesso alla rete di FFS Infrastruttura: xbf064@sbb.ch Controllo interno Infrastruttura: iki@sbb.ch
Veicoli	Il termine «veicolo» comprende veicoli su rotaia sia a propulsione propria, ad es. Tm 234, sia non a propulsione propria, quale ad es. un carro pianale. Il termine «veicolo» comprende veicoli su rotaia previsti per l'impiego con sistemi di segnaletica e di controllo e veicoli speciali, quali veicoli o macchinari strada-rotaia, macchine e rimorchi che possono essere rimossi dal binario.

Nel presente documento vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

DEL	Disposizione d'esercizio lavori
FzMK	Combinazione veicolo-macchina
GI	Gestore dell'infrastruttura
ITF	Impresa di trasporto ferroviario
OVF	Ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie
QSV	Accordo sulla garanzia di qualità
SGS	Sistema di gestione della sicurezza
UFT	Ufficio federale dei trasporti

2. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA E DELL'ITF

L'impresa è responsabile dell'esecuzione conforme al contratto d'appalto o al contratto di prestazioni.

In caso di violazione degli «Obblighi per servizi ITF» da parte dell'impresa o di suoi ausiliari (ITF, terzi) l'impresa risponde dei danni provocati alle FFS (ad es. danni all'infrastruttura, ritardi nell'avanzamento del progetto, interruzioni dell'esercizio o richieste di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti della FFS SA), purché l'impresa non dimostri che nessuna colpa può essere imputata né all'impresa stessa né ai suoi ausiliari.

L'impresa è responsabile in particolare che ogni singola corsa eseguita in relazione alla commessa sia associata univocamente a un'ITF. A tale scopo l'impresa incarica una o più ITF.

Se l'impresa o un suo fornitore di servizi esegue una o più corse non autorizzate in violazione del contratto, la responsabilità e la responsabilità civile sono dell'impresa.

L'ITF è responsabile della sicurezza del traffico ferroviario e del controllo dei rischi connessi. Ai sensi della direttiva UFT concernente il conseguimento dell'autorizzazione di accesso alla rete, del certificato di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza, ciò vale anche nel caso in cui i veicoli e/o il personale non siano forniti dall'ITF.

In tali situazioni l'ITF può presupporre che i veicoli e/o il personale vengano approvati in via preliminare dall'ITF stessa. Nel cosiddetto sistema di approvazione preliminare valgono obblighi supplementari per l'impresa e l'ITF (v. cifra 4).

In alternativa, l'ITF può concordare con l'impresa il sistema di approvazione generale: in questo caso non è necessaria un'approvazione precedente e la responsabilità per tutte le corse in relazione all'adempimento della commessa è dell'ITF.

È consentito definire ex novo per ogni contratto se scegliere il sistema di «approvazione preliminare» o di «approvazione generale». Tuttavia, la scelta tra i due sistemi diventa vincolante per il contratto e per l'ITF.

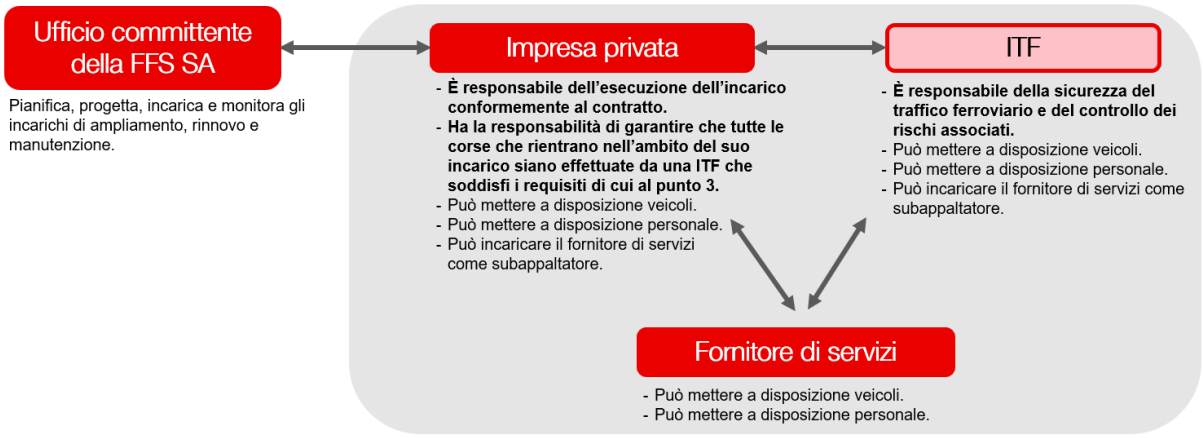

Figura 1: Responsabilità per la sicurezza e la conformità ai regolamenti di corse in progetti di costruzione e manutenzione

3. SCELTA ED ESCLUSIONE DI UN'ITF

3.1. Conferimento dell'incarico all'ITF da parte dell'impresa

L'impresa è tenuta a incaricare un'ITF che soddisfi le condizioni preliminari di cui alla cifra 3.3. Qualora soddisfi dette condizioni, l'impresa stessa può assumersi anche il ruolo dell'ITF.

Spetta all'impresa vincolare l'ITF tramite contratto. Se l'ITF incaricata dall'impresa non soddisfa più le condizioni preliminari previste, l'impresa è tenuta a sostituire immediatamente l'ITF.

3.2. Documentazione dell'ITF scelta

L'impresa rende nota l'ITF o le ITF incaricate tramite il formulario «Attestazione Impresa di trasporto ferroviario (ITF)» (qui di seguito: «Attestazione ITF»).

Nell'«Attestazione ITF» viene anche definito il sistema di approvazione (approvazione preliminare o approvazione generale, v. cifra 2) utilizzato.

Se non diversamente previsto, l'impresa è tenuta a presentare l'«Attestazione ITF» di propria iniziativa entro e non oltre due settimane prima della fornitura dei servizi all'ufficio committente della FFS SA.

L'«Attestazione ITF» dovrà essere aggiornata senza espressa richiesta e immediatamente, qualora l'ITF venga sostituita.

L'«Attestazione ITF» è reperibile all'indirizzo:
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/prescrizioni-e-cg/cg.html.

3.3. Condizioni preliminari per la fornitura di servizi ITF

Le seguenti condizioni devono essere tutte soddisfatte, affinché a un'ITF sia consentito fornire servizi ITF per la FFS SA:

- L'ITF deve essere in possesso di un certificato di sicurezza dell'UFT valido o di un Single Safety Certificate valido;
- L'ITF deve essere in possesso di una convenzione sull'accesso alla rete valida con la FFS SA (www.onestopshop.ch);
- L'ITF deve accettare gli «Obblighi per servizi ITF» vigenti; e
- L'ITF non è tra i fornitori di servizi esclusi dalla FFS SA (cifra 3.4).

3.4. Esclusione come fornitore di servizi ITF

La FFS SA si riserva il diritto di escludere determinate ITF secondo l'art. 44, cpv. h LAPub.

4. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA DI APPROVAZIONE PRELIMINARE

4.1. Obblighi per l'impresa e l'ITF

Secondo la cifra 2 l'ITF può presupporre come condizione per l'assunzione della responsabilità per la sicurezza del traffico ferroviario che i veicoli su rotaia e/o il personale prima dell'inizio dei lavori siano approvati dall'ITF stessa (approvazione preliminare).

In questa situazione valgono i seguenti impegni supplementari:

- L'impresa è tenuta ad assicurare che vengano impiegati esclusivamente veicoli e personale approvati dall'ITF prima dell'inizio dell'impiego. Tale obbligo si applica anche ad eventuali combinazioni veicolo-macchina (FzMK) e/o modifiche di veicoli omologati.
- L'ITF è tenuta a documentare l'approvazione secondo la cifra 4.2 e a metterla a disposizione online in un archivio elettronico.
- L'impresa è tenuta ad assicurare che almeno una persona sull'area dei lavori possa accedere all'archivio elettronico; e
- L'ITF garantisce l'accesso all'archivio elettronico della documentazione di approvazione specifica del cantiere su richiesta da parte dell'ufficio committente della FFS SA o da parte di eventuali istanze di controllo.

4.2. Requisiti per la documentazione di approvazione dell'ITF

I documenti di approvazione specifici per il cantiere dovranno essere pubblicati nella lingua nazionale della regione di impiego (secondo il regolamento I-30001 (fino al 13 dicembre 2025 I-30111) e dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- Data e ora dell'approvazione, numero della versione;
- Titolo e numero del progetto della FFS SA;
- Impresa;
- Informazioni sul luogo dell'area dei lavori;
- Periodo di durata dell'approvazione;
- Informazioni sul personale che ha concesso l'approvazione (nome, qualificazione, numero di telefono);
- Informazioni sui veicoli approvati (se sul documento è indicato un tipo di veicolo, ad es. «Ks», anziché un numero di veicolo, ad es. «21 85 3300 906-2», l'approvazione è valida per tutti i veicoli di questo tipo); e
- Informazioni sull'ITF, incluso numero di telefono del posto direttivo.

5. COMUNICAZIONE TRA LA FFS SA, L'IMPRESA E L'ITF

La FFS SA, l'impresa e l'ITF si impegnano a comunicare in modo aperto, trasparente e collaborativo, nell'ambito della fornitura dei servizi.

In linea di principio l'impresa è l'interlocutore sia dell'ufficio committente della FFS SA sia dell'ITF. L'impresa si impegna:

- a informare puntualmente l'ITF in merito a tutte le condizioni quadro rilevanti, a istruzioni e informazioni dell'ufficio committente della FFS SA, ad es. binari di ricovero, punti di messa sul binario e di rimozione dal binario, aggiornamenti della «Disposizione d'esercizio lavori» (DEL); e
- a mettere a disposizione dell'ufficio committente della FFS SA su richiesta tutte le prove rilevanti per la sicurezza (v. anche cifra 10.2).

In particolare nei seguenti casi tra l'ufficio committente della FFS SA e l'ITF ha luogo una comunicazione diretta:

- Comunicazione generale, senza riferimento diretto alla commessa;
- Controlli sistematici atti a verificare la correttezza delle registrazioni dell'ITF responsabile nei dispositivi di sicurezza;
- Comunicazione in merito a eventi e check della sicurezza. L'ITF assicura l'informazione all'impresa;
- Richieste di accesso ai documenti di approvazione qualora sia stato scelto il sistema di approvazione «Approvazione preliminare» (v. cifra 4).

L'ufficio committente della FFS SA può esigere inoltre dall'impresa la partecipazione di un rappresentante dell'ITF alle riunioni di progetto.

6. DISPOSIZIONI PER IL TRAFFICO FERROVIARIO

Si applicano le disposizioni per il traffico ferroviario, ad es.:

- le disposizioni di legge,
- le disposizioni della FFS SA, ad es. la convenzione sull'accesso alla rete e le prescrizioni rilevanti per l'accesso alla rete (www.onestopshop.ch),
- le disposizioni nelle autorizzazioni d'esercizio dell'UFT, nelle schede tecniche, nei permessi di lavoro FFS e nelle istruzioni per l'uso dei veicoli; e
- le prescrizioni d'esercizio e ulteriori disposizioni dell'ITF (ad es. concetto d'emergenza).

Per i movimenti di manovra nella zona dell'area dei lavori si applicano inoltre ulteriori regolamenti, tra cui ad es. R RTE 20100, R RTE 20600, K 230.0, I-10007, I-50095, I-50146, I-50169, I-50210.In caso di impiego di veicoli ibridi si devono osservare in particolare le disposizioni del regolamento I-50210, cifra 7.8.2.4.I regolamenti sono consultabili all'indirizzo www.rte.voev.ch o all'indirizzo https://vorgaben.sbb.ch/it/guida.

Accertarsi sempre che la versione consultata sia quella più aggiornata.

7. VEICOLI

L'impresa si impegna a garantire che al momento giusto, nel posto giusto, sia sempre disponibile un numero sufficiente di veicoli idonei, affinché la commessa possa essere eseguita come da contratto.

Salvo il caso in cui negli ulteriori elementi contrattuali sia stato diversamente definito, l'impresa insieme all'ITF ha la facoltà di decidere quali veicoli impiegare.

In particolare in presenza di modifiche rilevanti ai veicoli e nel caso di FzMK l'impresa è tenuta, prima dell'inizio dell'impiego, a chiarire in via definitiva eventuali incertezze con l'UFT (autorizzazione d'esercizio), con la Suva o con l'unità d'affari Accesso tecnico alla rete della FFS SA (http://www.onestopshop.ch, info.tnz@sbb.ch; permesso di lavoro FFS). Su richiesta l'impresa comunica per iscritto l'esito di detti accertamenti all'ufficio committente della FFS SA.

L'ITF garantisce

- che i veicoli siano in uno stato d'esercizio sicuro e che le disposizioni di cui alla cifra 6 vengano rispettate;
- che i veicoli siano compatibili con i binari da percorrere (profilo di spazio libero, carico massimo, geometria del binario, distanza dall'asse di binario ecc.) e che eventuali incertezze su binari sbarrati vengano chiarite con l'ufficio committente della FFS SA;
- che il personale operante su veicoli con permesso di lavoro FFS e su FzMK possa accedere ai documenti seguenti (in formato cartaceo e/o elettronico):
    - l'autorizzazione d'esercizio UFT,
    - il permesso di lavoro FFS e
    - le istruzioni per l'uso della combinazione veicolo-macchina; e
- che il personale su FzMK classificate come «modifica non rilevante» ai sensi della direttiva Omologazione di veicoli ferroviari possa accedere alle relative attestazioni (in formato cartaceo e/o elettronico). Idealmente l'impresa dovrebbe chiedere la conferma di tale attestazione all'UFT, allo scopo di evitare inutili interruzioni di lavoro per l'esecuzione di controlli.

8. PERSONALE

L'impresa si impegna a garantire che al momento giusto, nel posto giusto, sia sempre disponibile personale sufficiente e dotato delle qualificazioni prestabilite, affinché la commessa possa essere eseguita come da contratto.

Salvo pattuizioni in deroga tra la FFS SA e l'impresa negli ulteriori elementi contrattuali, l'impresa insieme all'ITF ha la facoltà di decidere quale personale impiegare.

L'ITF è tenuta a garantire che il personale impiegato sia sempre rispondente ai requisiti definiti alla cifra 6.

L'impresa si assicura che il personale

- sia a conoscenza dell'ITF per la quale è operativo; e
- utilizzi esclusivamente i punti di messa sul binario e di rimozione dal binario concordati con l'ufficio committente della FFS SA. In caso di dubbio decide l'ufficio committente della FFS SA.

L'ITF si assicura che il personale

- porti con sé i corrispondenti documenti originali (ad es. attestazione OVF 10, licenza di condurre UFT, certificato ITF relativo alla licenza di condurre UFT). Detti documenti originali potranno essere esibiti anche in modalità digitale, qualora il sistema sia autorizzato dall'UFT; e
- possa accedere alle conoscenze disponibili riguardo a tratte e stazioni (su supporto cartaceo e/o elettronico).

9. ORDINAZIONE DI TRACCE

L'impresa, la sua ITF e/o altri subappaltatori possono ordinare esclusivamente tracce indicando un codice debitore e la responsabilità SGS (SGS-ITF) dell'ITF.

L'utilizzo abusivo delle informazioni della FFS SA nell'ordinazione di tracce costituisce una violazione delle prescrizioni di sicurezza ed è quindi soggetto a sanzione.

10. CONTROLLI

10.1. Responsabilità per l'esecuzione di controlli

La FFS SA è legittimata a eseguire i controlli specificati nelle cifre seguenti.

L'esecuzione di controlli da parte della FFS SA non esonera né l'impresa né l'ITF dalla propria responsabilità. In particolare, la FFS SA declina qualsiasi responsabilità qualora eventuali violazioni delle prescrizioni di sicurezza o dei regolamenti non vengano identificate del tutto o non vengano rilevate per tempo dalla stessa.

La FFS SA ha la facoltà di ordinare l'interruzione delle corse in caso vengano riscontrate corse non autorizzate, violazioni delle prescrizioni di sicurezza o dei regolamenti ed è legittimata a richiedere misure adeguate tramite il posto direttivo dell'ITF. L'impresa si fa carico di tutte le conseguenze sfavorevoli che derivano dal contratto e delle conseguenze giuridiche.

10.2. Controlli a cura dell'ufficio committente della FFS SA

L'ufficio committente della FFS SA è autorizzato a eseguire i controlli prima dell'inizio dell'impiego. L'impresa è tenuta a mettere a disposizione dell'ufficio committente della FFS SA su richiesta una copia di tutte le prove rilevanti per la sicurezza, ad es.:

- Prove nell'ambito della approvazione preliminare (v. cifra 4);
- Attestazioni relative ai veicoli, ad es. autorizzazione d'esercizio UFT e permesso di lavoro FFS. Riguardo al permesso di lavoro FFS, è possibile comunicare il numero anziché fornirne la copia cartacea;
- Attestazioni relative al personale, ad es. la licenza di condurre UFT, il certificato ITF relativo alla licenza di condurre UFT, l'attestazione OVF 10 e l'attestazione delle conoscenze disponibili riguardo a tratte e stazioni.

L'ufficio committente della FFS SA è inoltre autorizzato a eseguire controlli in qualsiasi momento e senza preannuncio, nonché a richiedere e controllare contestualmente ad es. prove rilevanti per la sicurezza.

L'ufficio committente della FFS SA comunica gli esiti dei controlli all'impresa. L'impresa è tenuta a informare l'ITF in caso siano stati rilevati scostamenti. L'ITF garantisce che gli esiti dei controlli vengano recepiti ed analizzati e che vengano attuate eventuali misure correttive e/o di miglioramento (anche presso le aziende associate dell'ITF). Qualora siano rilevati scostamenti l'ufficio committente della FFS SA potrà richiedere all'impresa una presa di posizione scritta.

10.3. Controlli a cura dell'ufficio di sorveglianza Sorveglianza di FFS Infrastruttura

L'ufficio di sorveglianza Sorveglianza di FFS Infrastruttura è legittimato ad eseguire in qualsiasi momento senza preannuncio controlli dell'accesso alla rete, controlli del cantiere e check della sicurezza secondo il regolamento I-50143. Tale regolamento è visualizzabile alla pagina https://vorgaben.sbb.ch/.

L'ufficio di sorveglianza Sorveglianza di FFS Infrastruttura comunica gli esiti dei controlli e dei check della sicurezza all'organo di sicurezza dell'ITF. L'ITF garantisce che gli esiti dei controlli vengano recepiti ed analizzati nel proprio settore di responsabilità e che vengano attuate eventuali misure correttive e/o di miglioramento (anche presso le aziende associate dell'ITF).

11. AUDIT

La FFS SA ha il diritto di verificare il rispetto degli «Obblighi per servizi ITF» vigenti presso l'impresa, l'ITF da lei incaricata ed eventuali altri fornitori di servizi mediante audit.

Gli audit possono essere eseguiti direttamente dalla FFS SA, che può anche delegarli a un'impresa indipendente.

Nel corso dell'audit, l'impresa che vi è sottoposta è tenuta a garantire la possibilità di visionare i documenti rilevanti per la valutazione del rispetto degli «Obblighi per servizi ITF».Se, su richiesta dell'impresa o dell'ITF, l'audit non viene eseguito dalla FFS SA stessa, la FFS SA riceve nel rapporto di audit soltanto una comunicazione sull'adempimento degli «Obblighi per servizi ITF» vigenti. Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni, la FFS SA avrà tuttavia un ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.

La FFS SA preannuncia al partner l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo immediato.

L'esecuzione di audit da parte della FFS SA non esonera né l'impresa né l'ITF dalle loro responsabilità. In particolare, la FFS SA declina qualsiasi responsabilità qualora eventuali violazioni delle prescrizioni di sicurezza o dei regolamenti non vengano identificate del tutto o non vengano rilevate per tempo dalla stessa.

In caso di contraddizioni tra le disposizioni definite alla cifra 11 e le disposizioni di un accordo sulla garanzia di qualità (QSV) valido, il QSV è prioritario.

12. IRREGOLARITÀ E QUASI-EVENTI

12.1. Procedure e uffici di contatto

Nell'ambito del proprio SGS, l'ITF definisce le procedure e gli uffici di contatto in caso di irregolarità nella zona dell'area dei lavori e si assicura che il personale ne sia a conoscenza.

L'ITF garantisce la raggiungibilità continua del suo posto direttivo negli orari di impiego e di circolazione e l'attività di informazione nella lingua ufficiale e di servizio specifica.

12.2. Trattamento di irregolarità e quasi-eventi

La FFS SA, l'impresa e l'ITF sono tenute a informarsi reciprocamente e immediatamente in merito a tutte le irregolarità e quasi-eventi che hanno avuto luogo durante le corse nell'ambito dell'adempimento del contratto.

L'ITF è responsabile in prima persona secondo la direttiva UFT concernente il conseguimento dell'autorizzazione di accesso alla rete, del certificato di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza per l'analisi delle proprie irregolarità e quasi-eventi.

In caso di irregolarità con movimenti di manovra in relazione diretta con la FFS SA come committente valgono i seguenti obblighi:

- L'ITF assicura che le necessarie interviste ai collaboratori vengano effettuate entro 10 giorni lavorativi dall'irregolarità. Sono possibili eccezioni giustificate previo accordo con l'ufficio richiedente delle FFS;
- Qualora la FFS SA decida di coordinare l'indagine sull'evento, sia l'impresa che l'ITF sono tenute a parteciparvi attivamente su richiesta. Tutte le istanze che contribuiscono sono autorizzate ad accedere al rapporto di analisi;
- Qualora la FFS SA decida di non coordinare l'indagine sull'evento, la competenza per l'analisi dell'evento passa all'ITF, che mette a disposizione della FFS SA gli esiti di detta analisi su richiesta.

Su richiesta della FFS SA l'ITF è inoltre tenuta:

- a utilizzare il modello FFS per il questionario e/o il rapporto di analisi; e
- ad allegare copia delle prove rilevanti per la sicurezza (ad es. certificato ITF relativo alla licenza di condurre UFT, attestazione OVF 10, attestazione delle conoscenze di tratte e stazioni rilevanti).

13. OBBLIGHI GENERALI PER L'ITF INCARICATA

La presente cifra riporta gli obblighi generali per ITF che forniscono servizi nell'ambito di commesse di costruzione nuova, rinnovo e/o manutenzione per la FFS SA.

In caso di contraddizioni tra le disposizioni della presente cifra e le disposizioni di un QSV valido, il QSV è prioritario.

13.1. Colloquio sulla sicurezza ITF

L'ITF partecipa su richiesta dell'ufficio di sorveglianza per la Sorveglianza di FFS Infrastruttura a colloqui sulla sicurezza. In questi colloqui si trattano inoltre argomenti relativi al miglioramento continuo delle prestazioni in materia di sicurezza dell'ITF sulle aree dei lavori della FFS SA. La richiesta può anche essere presentata su iniziativa dell'ITF xbf064@sbb.ch.

13.2. Sistema di gestione della sicurezza

L'ITF gestisce un sistema di gestione della sicurezza (SGS), idoneo ai propri incarichi e nell'ottica della propria organizzazione con aziende associate.

Su richiesta, l'ITF consente l'accesso a sezioni specifiche del suo SGS correlate all'osservanza degli «Obblighi per servizi ITF». Anche la FFS SA rende noto il proprio SGS, nella misura in cui ciò è necessario per la fornitura dei servizi dell'ITF.

Nell'ambito del proprio SGS l'ITF conduce attestabilmente audit e controlli (ad es. controlli di cantiere, check della sicurezza, corse di accompagnamento), anche presso le proprie aziende associate.

13.3. Obiettivi di sicurezza

FFS Infrastruttura può imporre all'ITF obiettivi di sicurezza su base annuale per il traffico di cantiere. L'ITF monitora il raggiungimento dei propri obiettivi di sicurezza almeno a cadenza semestrale e, laddove necessario, attua misure correttive e/o di miglioramento infrannuali. In caso di discrepanze, l'ITF le comunica di propria iniziativa tramite e-mail al seguente indirizzo: rangiersicherheit.arbeitsstellen@ffs.ch.

13.4. Rapporto sulla sicurezza

L'ITF redige un rapporto annuale sulla sicurezza contenente almeno le seguenti informazioni con riferimento diretto ai servizi ITF forniti alla FFS SA:

- Statistiche relative a irregolarità e quasi-eventi, incl. analisi delle cause;
- Riepilogo degli audit e controlli eseguiti, inclusa un'analisi dei loro esiti (cifra 13.2);
- Verifica di obiettivi della sicurezza eventualmente prestabiliti (cifra 13.3): Valutazione della misura in cui gli obiettivi della sicurezza sono stati raggiunti e un'analisi di scostamenti o del mancato raggiungimento degli obiettivi;
- Misure correttive e di miglioramento pianificate e adottate per aumentare la sicurezza; e
- Piani futuri e sviluppi: prospettive relative a modifiche previste o sviluppi nel management della sicurezza per l'anno successivo.

L'ITF invia il rapporto sulla sicurezza entro il 31 maggio dell'anno successivo al seguente indirizzo e-mail: rangiersicherheit.arbeitsstellen@ffs.ch.